



A tutte le Aziende Clienti

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN SOSTITUZIONE DEI "VECCHI" VOUCHER

1. INTRODUZIONE

In data 17 Marzo 2017 è stato approvato il Decreto Legge n.25, convertito in Legge 20 Aprile 2017 n.49, che ha abolito la disciplina del lavoro accessorio, cd. "Voucher". L'immediata scomparsa del voucher dal nostro ordinamento, seppur effettuato con la finalità di eliminare gli abusi, ha lasciato un indubbio vuoto normativo, in quanto i soggetti che necessitavano di prestazioni meramente accessorie rimanevano privi di uno strumento da poter utilizzare. In questo scenario si inserisce il recente intervento legislativo dello scorso mese di Giugno che ha portato all'approvazione del D.L. 50/2017, convertito in Legge n.96 del 21.06.2017. Il Decreto legge n.50/2017 introduce all'art. 54-bis due nuovi strumenti per sostituire i "vecchi voucher":

- **Le Prestazione Occasionale per gli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.LGS n.165 del 2001;**
- **Il Libretto Famiglia riservato alle persone fisiche (privati cittadini).**

I nuovi strumenti di prestazioni di lavoro occasionale sono entrati in vigore dal 23 Giugno 2017, ma è possibile utilizzarli solo a partire dal **10 luglio 2017**, data in cui è entrata in funzione la piattaforma informatica INPS dedicata alla loro attivazione. Di seguito verranno illustrate le prestazioni occasionali, con indicazione dei soggetti utilizzatori, dei limiti di reddito e della procedura di attivazione.

Di seguito esamineremo, per la nostra clientela, esclusivamente le nuove **Prestazioni di lavoro occasionale** in quanto il **libretto di famiglia** è destinato esclusivamente all'utilizzo delle persone fisiche

ATTENZIONE!!! Prima di addentrarci nel nuovo strumento contrattuale messo a disposizione dal Legislatore, ci preme evidenziare che le **NUOVE Prestazioni Occasionali, regolamentate dall'art.54 – is della Legge n.49/2017, nulla hanno a che fare con le prestazioni occasionali di lavoro autonomo disciplinate dall'art.2222 del codice civile, che alla data odierna non subiscono alcuna modifica.**



2. LE PRESTAZIONI OCCASIONALI LIMITI DI REDDITO E ASPETTI FISCALI

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile** (1° Gennaio – 31 Dicembre di ogni anno):

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a **compensi** di importo non superiore a **2.500 euro**.

Detti **importi** sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al **netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione**.

Ai fini del rispetto dei limiti del compenso annuo, riferiti a ciascun all'utilizzatore, **devono essere o computati in misura pari al 75%** del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n.150;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

In tal caso l'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

E', inoltre, previsto un **limite di durata pari a 280 ore** nell'arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2500 euro (per ciascun utilizzatore, con la totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata dal contratto di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I compensi percepiti dal prestatore **non incidono sullo stato di disoccupato** e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi **sono esenti da tassazione** ai fini d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. UTILIZZATORI INTERESSATI

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:

- **gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;**



- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

IMPORTANTE: in ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da almeno sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

È **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

4. ATTIVAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una **piattaforma informatica gestita dall'INPS**, alla quale devono **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori di lavoro** e per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta attivazione delle prestazioni in parola. La piattaforma informatica INPS consente l'**erogazione** e l'**accreditamento** dei compensi ai prestatori nonché la valorizzazione della loro posizione contributiva sulla base delle prestazioni occasionali effettuate.

4.1 PREVENTIVA REGISTRAZIONE SUL SITO INPS UTILIZZATORI E PRESTATORI

Al momento della registrazione gli **utilizzatori ed i prestatori** forniranno le informazioni identificative necessarie alla gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I prestatori dovranno, inoltre, indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, **entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione**, ad erogare il compenso pattuito. L'INPS precisa, nella circolare del 05/07/2017, che in caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'Istituto provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.P.A.. In quest'ultimo caso gli oneri di pagamento del bonifico domiciliato, che allo stato attuale sono di circa 2,60 euro, saranno a carico del prestatore di lavoro. Pertanto, il prestatore dovrà indicare esattamente, in fase di registrazione, il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.



4.2 PREVENTIVO VERSAMENTO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE TRAMITE MODELLO F24 ELIDE

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone, da parte dell'utilizzatore, il versamento delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale. L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.81 del 3 Luglio 2017 ha comunicato di aver istituito le seguenti causali contributo per il versamento dei corrispettivi:

- **"CLOC"**, denominata **"Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art.54 – bis D.L. N.50/2017"**

La suddetta causale contributo dovrà essere utilizzata nei modelli di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e dovrà essere compilato nel seguente modo:

- nella sezione **"CONTRIBUENTE"**, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**:
 - nel campo **"Tipo"**, la lettera **"I"** (INPS);
 - nel campo **"Elementi identificativi"**, nessun valore;
 - nel campo **"Codice"**, la causale contributo **LIFA** o **CLOC**;
 - nel campo **"Anno di riferimento"**, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato **"AAAA"**

4.3 COMUNICAZIONE ALMENO 60 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO PRESTAZIONE

I committenti non persone fisiche, per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, **almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center, una **dichiarazione** contenente:

- i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail. Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il contact center, la **revoca** della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione.

5. COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI E NORMATIVI

Le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori, diversi dalle persone fisiche, nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una **"misura minima oraria"** del compenso pari a **9 euro netti**. Fanno **eccezione**, così come già avveniva per le prestazioni di lavoro accessorio, le



prestazioni svolte in **ambito agricolo**: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono poi **interamente a carico dell'utilizzatore**:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura del **33%** del compenso erogato;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* nel **3,5%** del compenso erogato;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari all'**1%** del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **12,375 euro lordi**, dei quali **9 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro. Dunque, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori non persone fisiche presentano un costo orario unitario superiore per l'utilizzatore, a fronte di un compenso netto erogato al prestatore inferiore a causa della maggior contribuzione versata alla Gestione Separata. Inoltre, nel caso di prestazioni svolte nell'ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro** (netti) per **prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative** nell'arco della giornata. Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

E' previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al **riposo giornaliero**, alle **pause** e ai **riposi settimanali**, ai sensi di quanto previsto all'articoli 7,8,9 del D.Lgs. n.66/2003, Infine, trova applicazione l'articolo 3, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 in **materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**, che dispone:

"Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21.

6. REGIME SANZIONATORIO

La disciplina delle nuove prestazioni occasionali prevede anche alcune sanzioni correlate a diversi illeciti che possono essere commessi ricorrendo a tale fattispecie.

Utilizzo oltre i limiti

Il **superamento del limite di compensi** erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la **trasformazione** del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il limite di durata della prestazione è pari al rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) e la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile.

Preme evidenziare, a riguardo, due elementi di criticità:



- il limite di durata della prestazione individuato dalla norma non coincide con il limite dei compensi (2.500 euro per anno civile), in quanto considerando il valore netto della prestazione occasionale pari a 9 euro - 280 ore equivalgono a 2.520 euro di compensi.

Sul punto, pertanto, si auspica un intervento del Ministero del Lavoro o di altro ente competente al fine di apportare chiarimenti sull'applicazione della disposizione sanzionatoria e sul corretto utilizzo del limite di durata massima della prestazione. **Nell'attesa consigliamo di non superare il limite di reddito previsto dalla norma.**

Violazione degli obblighi di comunicazione

La seconda sanzione prevista dalla nuova disciplina attiene l'eventualità di violazione degli obblighi di comunicazione. Nel caso concreto, qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004. Si evidenzia come la sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione sia limitata al **solo caso di invio della comunicazione**. Pertanto, risulta sicuramente applicabile nel caso di **mancato invio o invio oltre i termini** previsti, **mentre sembra non applicabile nel caso di mancato invio della comunicazione di revoca qualora la prestazione non sia avvenuta**. Anche in questo caso si auspica un **intervento dei competenti istituti al fine di chiarire la portata della sanzione.**

Violazione dell'ambito di applicazione

La sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione anche nel caso in cui venga fatto ricorso alle prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato.

Pertanto, qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
- da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi

sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Distinti saluti

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo **Daniela Ienco** **Nicoletta Nasazzi**
Viviana Gigliotti **Chiara Valsecchi** **Pamela Gobbi** **Sara Calò**